

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 202 DEL 15 LUGLIO 2011**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: dipendente matricola 11568: concessione congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5, del Decreto Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dall' 01/08/2011 al 30/09/2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del dipendente matricola 11568, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intesa ad ottenere un ulteriore periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001 n. 151, nel periodo dall' 01/08/2011 al 30/09/2011, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il nulla osta del Responsabile dell'U.O. Interessata in ordine alla concessione del congedo a decorrere dall' 01/08/2011, come richiesto dalla dipendente;

VISTO l'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita;

VISTA la sentenza della corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, che estende il beneficio dell'art. 42 anche in favore dei figli di genitori portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92;

ACCERTATO che la dipendente ha già fruito di congedo allo stesso titolo per n. 181 giorni e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

VISTO il verbale della Competente Commissione, attestante che il genitore della dipendente è portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione della dipendente attestante la composizione del nucleo familiare anagrafico;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni citate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, nonché della Circolare INPS n. 41 del 16/03/2009, per la concessione del congedo richiesto, fatti salvi eventuali diversi indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cui sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla sussistenza e alla verifica degli stessi requisiti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 43, comma 2, dello stesso D. Lgs., e dal comma 5 dell'art. 25 del CCNL per il personale del comparto 01/09/1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;

VISTO il parere n. 21/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione agli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

RITENUTO di concedere il congedo, anche nelle more di indirizzi applicativi da parte degli organi competenti, riservandosi di recuperare l'assegno corrisposto qualora dovesse risultare la carenza di uno o più requisiti;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07/08/2009;

PER le motivazioni esposte in premessa

D E T E R M I N A

1. di concedere alla dipendente matricola 11568 il congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, nel periodo dall' 01/08/2011 al 30/09/2011, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

2. di dare atto che durante il congedo alla dipendente compete un assegno pari all'ultimo stipendio percepito, escluso gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.;

3. di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del Decreto 21/07/2000, n. 278.

4. di dare atto che, qualora a seguito di disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica emergesse una carenza dei requisiti richiesti, il periodo di assenza già fruito a tale titolo verrà considerato congedo non retribuito per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 12, c. 8 lettera c) del contratto integrativo del CCNL per il personale del comparto stipulato il 07 Aprile 1999;

5. di notificare i contenuti della presente determinazione al dipendente in parola e al Responsabile dell'U.O. Di appartenenza della stessa;

6. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio AA.GG., e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

ORISTANO li ,

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dr. Luciano Oppo)

Il funzionario istruente: F. Cadoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal _____ al _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Antonina Daga)